



25497/20

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - T**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUCIO LUCIOTTI - Presidente -
- Dott. MAURA CAPRIOLI - Consigliere -
- Dott. MARIA ENZA LA TORRE - Consigliere -
- Dott. RITA RUSSO - Rel. Consigliere -
- Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI - Consigliere -

Oggetto

TRIBUTI ALTRI

Ud. 06/10/2020 - CC

Ca 25497

R.G.N. 22841/2019

Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 22841-2019 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA  
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e  
difeso dall'avvocato (omissis) ;

**- ricorrente -**

**contro**

AGENZIA DELLE ENTRATE (omissis) , in persona del  
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI  
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO, che le rappresenta e difende ope legis;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 220/28/2019 della COMMISSIONE  
TRIBUNARIA REGIONALE della PUGLIA SEZIONE  
DISTACCATA di TARANTO, depositata il 29/01/2019;

5247  
20

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.

### **RILEVATO CHE**

1.- (omissis) ha ricevuto un avviso di accertamento per IRPEF e IVA dell'anno 2006 e ha quindi ha presentato istanza di accertamento con adesione, che si è concluso con la redazione di un atto di adesione accettato dal contribuente. Il ricorrente non ha però versato la prima rata e ha ritenuto "erroneamente" -come lui stesso afferma in ricorso- che fosse ancora possibile impugnare l'avviso di accertamento e quindi ha proposto ricorso dinanzi alla CTP; nelle more l'ufficio ha provveduto a notificare la cartella di pagamento. La CTP ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, sentenza che l'Agenzia ha impugnato. La CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia, affermando che il ricorso del contribuente dopo la firma dell'accertamento con adesione è inammissibile; ha osservato inoltre che non versando la prima rata l'accertamento con adesione non produce effetti e la pretesa tributaria permane nella sua integrità; quindi ha dichiarato legittima la pretesa fiscale contenuta nell'originario avviso di accertamento, con ciò disattendendo la tesi del contribuente secondo il quale la procedura si sarebbe perfezionata con la sottoscrizione dell'atto, che non farebbe rivivere l'accertamento originario.

Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a due motivi Resiste con controricorso l'Agenzia. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l'adunanza camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

## RITENUTO CHE

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., in relazione all'art 46 del D.lgs. 546/1992 che disciplina la estinzione del giudizio per cessazione della *contendere* nonché dell'articolo 25 del D.P.R. 602/ 1973 che disciplina il recupero delle somme derivanti ~~da~~ avviso di accertamento. Il contribuente ritiene che sia corretta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere perché l'ufficio ha provveduto a recuperare le somme con la notifica di una cartella che – nella sua prospettazione – ha sostituito l'atto impositivo impugnato; di conseguenza la lite doveva considerarsi terminata. Con il secondo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili e per motivazione apparente ai sensi dell'articolo 360 numero 4 c.p.c. in violazione degli articoli 132 c.p.c. e 30 D.lgs. 546/1992

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.

La CTR ha correttamente applicato, dandone conto in motivazione, il principio già affermato da questa Corte secondo il quale la cartella non sostituisce l'atto impositivo ma è l'atto prodromico della esecuzione, avente natura di precetto (Cass. n.15799/2015; Cass. n.6526/2018). E' inoltre principio già affermato nella giurisprudenza di questa Corte che, ai fini del perfezionamento della procedura di accertamento con adesione del contribuente, il pagamento della prima rata e la prestazione della garanzia non costituiscono una semplice modalità di esecuzione della procedura ma un presupposto fondamentale e imprescindibile di efficacia della stessa, completandosi in tal modo la fattispecie del concordato; conseguentemente, quando essi difettino, la procedura del concordato con adesione non si perfeziona e la pretesa tributaria permane nella sua integrità (Cass.2161/2019). Peraltro la

notifica della cartella non equivale di per sé a recupero, e correttamente il giudice d'appello si è pronunciato sul merito e cioè sulla legittimità dell'imposizione messa in discussione dal contribuente con la sua impugnazione.

Ne consegue il rigetto del ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 oltre rimborso spese forfetarie (ed accessori di legge). *penotete e debito.*

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma camera di consiglio del 6 ottobre 2020

IL PRESIDENTE

Lucio Lucioti  
*Lucio Lucioti*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 12 NOV. 2020



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia Di R. M. A.

*Cinzia Di R. M. A.*

RR

RR